

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

già Ministero dell'Istruzione,

Viale Trastevere n. 76/A,

00153 – Roma.

PEC:

richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

in persona del Direttore Generale pro – tempore,

via dell'Arcivescovado n. 8

67100 - L'Aquila

drab@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

in persona del Direttore Generale pro – tempore

via Frangipane n. 41

00184 - Roma

drila@postacert.istruzione.it

OGGETTO: *Trasmissione dell'Ordinanza n. 10862 del 04.06.2025 resa dal T.A.R. Lazio, Sez. III bis (R.G. n. 731/2025 - ricorrente Ilenia Torsello) che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso "AC56 -Clarinetto" per la regione Lazio,. Richiesta di rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.*

Con l'Ordinanza n. 10862/2025, pubblicata in data 04.06.2025, il T.A.R. Lazio – Sez. III Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione per pubblici proclami, in relazione al ricorso in epigrafe, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, mediante l'invio al sito istituzionale a ciò dedicato.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

1) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI AL QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione Terza Bis – R.G. n. 731/2025.

2) NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

Ricorrente: **TORSELLO ILENIA** (C.F.: TRSLNI84S65D851H), nata a Gagliano del Capo il 25/11/1984 e residente ad Alessano in Piazza Padre Pio n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org).

Amministrazione intimata:

– **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I.**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153) - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in Roma, via Frangipane n. 41 (00184), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in via dell’Arcivescovado n. 8 (67100), L’Aquila; tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma;

– **M.E.F. - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580)**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 (00187), rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);

– **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR**, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19 (00187), rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma.

3) **ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

PER L’ANNULLAMENTO:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio – U.S.R. per l’Abruzzo, ha omesso di valutare i titoli di cui ai punti A.1.1 e A.1.2. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente;

2. Del D.D.G. prot. n. 10556 del 07.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – responsabile anche per la Regione Lazio - ha decretato l’approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “AC56 - Clarinetto” per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

3. Dell’Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l’avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;

4. Dell’Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Del D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero

dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Dell'Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1886 del 06.09.2024 e del relativo allegato, di rettifica del precedente D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1795/2024, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell'elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 205,50 per la Regione Lazio, classe di concorso “AC56 - Clarinetto”.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

I. DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL TITOLO DI LAUREA (A.1.1.) E DELL'ABILITAZIONE SPECIFICA CONSEGUITA MEDIANTE PERCORSO SELETTIVO DI ACCESSO ALL'ESTERO (A.1.2.), PER COMPLESSIVI 24,00 PUNTI. DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA DI MERITO CON IL COMPLESSIVO PUNTEGGIO PARI A 205,50. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023 E DEL D.M. N. 205 DEL 26.10.2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DETERMINATA DALL'ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL TITOLO DI LAUREA (A.1.1.) E DEL TITOLO DI CUI AL PUNTO A.1.2. DELLA TABELLA DI CUI AL D.M. N. 205/23, PER LA C.D.C. “AC56” PER LA REGIONE LAZIO, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE M.I.M. N.2575 DEL 06.12.2023.

4) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Risultano controinteressati tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2575/2023 per la classe di concorso “AC56 - Clarinetto” per la Regione Lazio.

5) INDICAZIONI PER SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Lo svolgimento della causa segnata con il numero 731/2025 del registro ricorsi del Tar Lazio,

Sezione III bis può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.

6) INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CHE AUTORIZZA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Si indica che l'Ordinanza n. 10862/2025 pubblicata in data 04.06.2025 del TAR del Lazio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami;

7) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

*“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI ISTANZA DI TRASPOSIZIONE
DEL RICORSO STRAORDINARIO IN SEDE GIURISDIZIONALE.*

^^^

PER: TORSELLO ILENIA (C.F.: TRSLNI84S65D851H), nata a Gagliano del Capo il 25/11/1984 e residente ad Alessano in Piazza Padre Pio n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153) - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore Generale pro – tempore, con sede in Roma, via Frangipane n. 41 (00184), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Direttore Generale pro – tempore, con sede in via dell'Arcivescovado n. 8 (67100), L'Aquila; tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- M.E.F. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 (00187), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC ai seguenti indirizzi: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it attgiudiziari.mef@pec.mef.gov.it;

- MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR, in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19 (00187), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al

segunte indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: CARIOLA LUISA (C.F. [REDACTED]),
residente in [REDACTED];

^^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio – U.S.R. per l'Abruzzo, ha omesso di valutare i titoli di cui ai punti A.1.1 e A.1.2. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente;

2. Del D.D.G. prot. n. 10556 del 07.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – responsabile anche per la Regione Lazio - ha decretato l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso "AC56 - Clarinetto" per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

3. Dell'Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l'avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;

4. Dell'Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Del D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Dell'Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1886 del 06.09.2024 e del relativo allegato, di rettifica del precedente D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1795/2024, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell'elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 205,50 per la Regione Lazio, classe di concorso "AC56 - Clarinetto".

^^

PREMESSO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 21.11.2024, la ricorrente esponeva quanto segue, chiedendo l'annullamento degli atti indicati in epigrafe (cfr. doc. 1: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato).

Il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

“ECC.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RICORSO STRAORDINARIO

EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199

^^

PER: TORSELLO ILENIA (C.F.: TRSLNI84S65D851H), nata a Gagliano del Capo il 25/11/1984 e residente ad Alessano in Piazza Padre Pio n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z) come da mandato in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO:

– MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153) - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Direttore Generale pro – tempore, con sede in Roma, via Frangipane n. 41 (00184), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Direttore Generale pro – tempore, con sede in via dell'Arcivescovado n. 8 (67100), L'Aquila; tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma;

– M.E.F. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97 (00187), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);

– MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR, in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19 (00187), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: CARIOLA LUISA (C.F. [REDACTED]), residente in

[REDACTED];

^^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. *Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio – U.S.R. per l'Abruzzo, ha omesso di valutare i titoli di cui ai punti A.1.1 e A.1.2. della Tabella di cui al D.M. n. 205/2023, posseduti e dichiarati dalla ricorrente;*

2. *Del D.D.G. prot. n. 10556 del 07.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – responsabile anche per la Regione Lazio - ha decretato l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso "AC56 - Clarinetto" per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;*

3. *Dell'Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l'avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;*

4. *Dell'Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente;*

5. *Del D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente;*

6. *Dell'Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;*

7. *Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1886 del 06.09.2024 e del relativo allegato, di rettifica del precedente D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1795/2024, nella parte lesiva per la ricorrente;*

8. *Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell'elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 205,50 per la Regione Lazio, classe di concorso "AC56 - Clarinetto".*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2575 del 06.12.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il bando di "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" (cfr. doc. 1: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023).

Veniva pertanto indetto un concorso su base regionale per la copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'a.s. 2023/2024.

Il Bando di concorso prevedeva all'art. 4 i seguenti requisiti di ammissione:

<<1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei

titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale>>.

L'art. 5 prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, nonché della successiva valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 6 la prova scritta veniva programmata computer-based e consisteva in cinquanta quesiti a risposta multipla, da svolgere in cento minuti.

La prova scritta, per la quale veniva assegnato il punteggio massimo di 100 punti, veniva superata dai candidati che ottenevano un punteggio non inferiore a 70 punti.

Coloro che superavano la prova scritta venivano ammessi all'orale, consistente in un colloquio della durata massima di 45 minuti, per il quale veniva attribuita la valutazione massima complessiva di 100 punti.

L'art. 8 prevedeva al comma 5 quanto segue in relazione alla valutazione dei titoli:

<<[...] 5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti>>.

Il D.M. n. 205 del 26.10.2023 disponeva, in relazione ai "Titoli valutabili e relativo punteggio", quanto segue (cfr. doc. 2: D.M. n. 205 del 26.10.2023):

<<1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi>>.

Nello specifico, la tabella dei titoli valutabili nella procedura concorsuale de qua prevedeva quanto segue con riferimento ai "Titoli accademici, scientifici e professionali":

	<i>Tipologia</i>	<i>Punteggio</i>
	<i>Titoli accademici, scientifici e professionali</i>	
<i>A</i>	<i>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</i>	
<i>A.1</i>	<i>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni</i>	
<i>A.1.1</i>	<i>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento</i>	<u><i>Punti Se $p \leq 75$: 0</i></u> <u><i>punti se $p > 75$:</i></u>

	<i>o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75</i>	<u><i>p-75 2 punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</i></u>
<i>A.1.2</i>	<i>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</i>	<i>Punti 12,50</i>
<i>A.1.3</i>	<i>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</i>	<i>Punti 5</i>

Ai sensi dell'art. 9 del Bando le graduatorie venivano stilate su base regionali, distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10, la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la Regione Lazio, classe di concorso "AC56 - Clarinetto" (cfr. doc. 3: Domanda di partecipazione).

All'interno della domanda di partecipazione la ricorrente indicava il possesso dei seguenti titoli di studio:

- *Diploma accademico di II livello – Istituto superiore di studi musicali statale e non statale autorizzato conseguito in data 23.02.2012 presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano (cfr. doc. 4: Diploma di Clarinetto);*

- *“Master of Arts in Music Pedagogy, strumento Clarinetto”, Abilitazione conseguita all'estero presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano in data 16.06.2016 (cfr. doc. 5: Attestato abilitazione “Master of Arts in Music Pedagogy, strumento Clarinetto”).*

La ricorrente frequentava il “Master of Arts in Music Pedagogy, strumento Clarinetto” in clarinetto dal Settembre 2014 al Giugno 2016 presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano, conseguendo il relativo titolo attraverso un percorso di accesso selettivo, peraltro riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a seguito di esami aggiuntivi conseguiti nel mese di Novembre 2023, in quanto abilitata all'esercizio della professione di insegnante di clarinetto.

Come emerge dal Decreto Dipartimentale n. 2364 del 16.11.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito decretava che il titolo conseguito dalla ricorrente in Svizzera costituiva titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente per la classe di concorso “AC56” (cfr. doc. 6: Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2364 del 16.11.2023).

La ricorrente attestava altresì di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:

- *B.2.2.: Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento: Concorso d'esecuzione musicale “Festival di Bellagio e del Lago di Como”, conseguito il 27.06.2014;*

- *B.2.3.: Idoneità in concorso per orchestra sinfonica “Luglio musicale Trapanese” conseguito il 08.04.2014;*

- *B.4.12: Certificazione C2 in Inglese, conseguita il 02.01.2024.*

Parte ricorrente sosteneva e superava positivamente sia la prova scritta che quella orale, conseguendo rispettivamente i punteggi di 92 e 75 (cfr. doc.ti 7 – 8: Prova scritta ricorrente; Esito prova orale).

A seguito dell'espletamento delle prove, in sede di valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, la Commissione giudicatrice attribuiva alla predetta la valutazione complessiva pari a 14,50, così determinata (cfr. doc. 9: Valutazione titoli):

1. *A.1.1. Abilitazione specifica: 4,50;*

2. *B.2.2.: Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento: 2,50;*

3. *B.2.3.: Idoneità in concorso per orchestra sinfonica “Luglio musicale Trapanese”: 2,50;*

4. *B.4.12: Certificazione C2 in Inglese: 5,00.*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per l'Abruzzo (responsabile anche per la Regione Lazio di partecipazione della ricorrente), in fase di valutazione dei titoli, ometteva l'attribuzione del punteggio relativo alla Laurea e dell'abilitazione specifica conseguita all'estero mediante la frequenza di percorso abilitante selettivo, entrambe dichiarate dalla ricorrente:

AC56: STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)				
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e Abilitazione specifica			
Tipo titolo di studio	Diploma accademico di II livello – Istituto superiore di studi musicali statale e non statale autorizzato			
Titolo di studio	DIPLOMA DI CLARINETTO			
Votazione	108,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi
				98
Data conseguimento	23/02/2012			
Luogo del conseguimento del titolo	Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano			
Titoli congiunti				
Classe di concorso di abilitazione	AC56: STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)			
Procedura di abilitazione	Titolo estero conseguito attraverso percorsi di accesso selettivi, riconosciuto (o di cui si è chiesto il riconoscimento) ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206			
Votazione	5,04	Base votazione	6	Votazione in centesimi
				84
Data conseguimento	16/06/2016			
Luogo del conseguimento del titolo	Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano			
	Abilitazione conseguita all'estero			
Ente che ha riconosciuto l'abilitazione conseguita all'estero	Ministero dell'Istruzione e del Merito			
Data riconoscimento abilitazione	16/11/2023	Numero dell'atto	2364	

La ricorrente, dinanzi all'errata attribuzione del punteggio, trasmetteva al Ministero resistente una prima istanza di rettifica in data 01.08.2024, alla quale ne seguivano altre due in data 06.09.2024 e 02.10.2024, tutte rimaste inevase (cfr. doc. 10: Istanze di rettifica).

In data 07.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava il D.D.G. prot. n. 10556 ed il relativo allegato recante l'elenco dei candidati risultati vincitori alla procedura, ove il nominativo della ricorrente non veniva inserito (cfr. doc. 11: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 10556 del 07.08.2024 e allegato).

Con Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024, rettificato con successivo prot. n. 58714 del 27.08.2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio comunicava l'avvio della Fase I delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2024/2025 (cfr. doc.ti 12 - 13: Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58712 del 27.08.2024; Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58714 del 27.08.2024).

In data 31.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio decretava, nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito del concorso de quo, la proposta di immissione in ruolo con decorrenza dal corrente a.s. 2024/2025, provvedimento al quale ha fatto seguito la comunicazione di conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo (cfr. doc.ti 14 – 15: D.D.G. M.I.M.-U.S.R. Lazio prot. n. 1795 del 31.08.2024; Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 60021 del 31.08.2024).

Con D.D.G. prot. n. 1886 del 06.09.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rettificava parzialmente il precedente decreto prot. n. 1795/2024, procedendo alla

riassegnazione delle sedi nei confronti di due candidati inseriti nella graduatoria di merito “AC56” di appartenenza della ricorrente (cfr. doc. 16: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1886 del 06.09.2024).

Il Ministero resistente è incorso in aperta violazione di legge, laddove ha del tutto omesso la valutazione del titolo di laurea (A.1.1.) e del possesso di abilitazione specifica conseguita all'estero attraverso un percorso selettivo riconosciuto in Italia (A.1.2.), come emerge dalla documentazione in atti.

Il mancato riconoscimento del punteggio spettante per i due titoli indicati ha cagionato alla ricorrente un notevole danno, tenuto conto che la predetta si trova esclusa dal novero dei vincitori del concorso de quo per mera responsabilità dell'Amministrazione, la quale non ha peraltro fornito alcun riscontro a quanto rappresentato dalla ricorrente.

Tenuto conto del punteggio ottenuto alla prova scritta e a quella orale, la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 181,50 laddove, qualora le venisse riconosciuta la valutazione del titolo di Laurea e dell'abilitazione specifica conseguita all'estero, conseguirebbe il seguente complessivo punteggio di 205,50, utile a consentirle la collocazione all'interno della graduatoria di merito verosimilmente alla posizione n. 3 e in ogni caso tra i sei vincitori individuati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito:

	<i>PUNTEGGIO SPETTANTE – NON RICONOSCIUTO DAL M.I.M.</i>
<i>Punteggio prova scritta</i>	<i>92</i>
<i>Punteggio prova orale</i>	<i>75</i>
<i>A.1.1. Titolo di Laurea</i>	<i>$p > 75: (p-75)/2$ $(98-75)/2 = 11,50$</i>
<i>A.1.2. Abilitazione specifica conseguita all'estero</i>	<i>12,50</i>
<i>A.1.1. Abilitazione specifica</i>	<i>4,50</i>
<i>B.2.2.: Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento</i>	<i>2,50</i>
<i>B.2.3.: Idoneità in concorso per orchestra sinfonica “Luglio musicale Trapanese”</i>	<i>2,50</i>
<i>B.4.12: Certificazione C2 in Inglese</i>	<i>5,00</i>
<i>PUNTEGGIO TOTALE</i>	<i>205,50</i>

La ricorrente ha pieno diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio spettante per il titolo di laurea e dell'abilitazione specifica conseguita all'estero attraverso un percorso selettivo riconosciuto in Italia (A.1.2.), correttamente dichiarati all'interno della domanda di partecipazione ed illegittimamente non valutati dal Ministero resistente in base a disposizioni contrastanti con il contenuto nel Bando.

Si evidenzia altresì che la resistente Amministrazione non solo e tanto ha agito in aperta violazione di legge, ma anche in maniera discriminatoria e diseguale tra i vari candidati, a conferma della manifesta fondatezza delle deduzioni offerte in tale sede e del diritto della ricorrente di vedersi valutati i suddetti titoli.

Se solo si analizza la scheda di valutazione di una candidata collega della ricorrente, emerge con evidenza che alla predetta è stato valutato il medesimo titolo di abilitazione conseguito con la Prof.ssa Torsello presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, a seguito di reclamo alla resistente Amministrazione.

Dalla documentazione in atti, risulta l'attribuzione della legittima valutazione in favore della candidata del punteggio pari a 12,50 in relazione al titolo di cui al punto A.1.2., valutazione che in maniera del tutto discriminatoria ed illegittima non è stata attribuita in favore della docente Torsello (cfr. doc. 17: Scheda di valutazione Prof.ssa Maric Katarina).

Sulla base delle illegittimità riscontrate la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi all'Ecc.mo Signor Presidente della Repubblica, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

III. DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL TITOLO DI LAUREA (A.1.1.) E DELL'ABILITAZIONE SPECIFICA CONSEGUITA MEDIANTE PERCORSO SELETTIVO DI ACCESSO ALL'ESTERO (A.1.2.), PER COMPLESSIVI 24,00 PUNTI. DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA DI MERITO CON IL COMPLESSIVO PUNTEGGIO PARI A 205,50. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023 E DEL D.M. N. 205 DEL 26.10.2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La resistente Amministrazione è incorsa nella aperta violazione delle disposizioni del Bando per cui è causa, nonché del D.M. n. 205/2023, tenuto conto che non ha proceduto alla corretta valutazione di tutti i titoli della ricorrente.

Se solo si raffronta la Tabella dei titoli valutabili con la valutazione ottenuta dalla ricorrente, emerge un notevole divario, tenuto conto che l'Amministrazione ha solo parzialmente assegnato alla ricorrente il punteggio spettante per tutti i titoli dei quali è effettivamente in possesso.

Nella valutazione dei titoli, alla ricorrente sono stati riconosciuti soltanto 14,50 punti, senza

considerare il titolo di Laurea e dell'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero (A.1.2.), per i quali veniva attribuita la valutazione pari a 0, in aperta violazione di legge.

Il D.M. n. 205/2023 era chiaro nel prevedere la valutabilità del titolo di laurea, determinato secondo il calcolo sopra riportato.

Pur tuttavia, il Ministero resistente non vi ha proceduto, omettendo del tutto l'attribuzione del punteggio relativo alla laurea.

Qualora l'Amministrazione avesse correttamente valutato il predetto titolo, alla ricorrente sarebbe stato attribuito l'ulteriore punteggio di 11,50, come sopra determinato sulla base del calcolo previsto nella Tabella di valutazione presente nel Bando.

A ciò deve aggiungersi che il Bando di concorso prevedeva espressamente la valutabilità, ai sensi della Tabella A.1.2., dell'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero, titolo in virtù del quale alla ricorrente sarebbe spettata l'attribuzione di ulteriori 12,50 punti.

La ricorrente conseguiva difatti il predetto titolo in Svizzera, il cui valore abilitante le veniva riconosciuto successivamente in Italia dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, come da decreto dipartimentale in atti.

Non sono noti i criteri di valutazione utilizzati – erroneamente – dal Ministero resistente, considerato peraltro che l'Amministrazione non ha reso note le motivazioni sottese alla mancata valutazione dei due titoli in tale sede reclamati.

Qualora l'Amministrazione avesse correttamente operato, alla ricorrente sarebbe stato attribuito l'ulteriore punteggio di 24,00, di cui 11,50 per la Laurea e 12,50 per l'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero, come sopra determinato sulla base del calcolo previsto nella Tabella di valutazione presente nel Bando.

Difatti, lo stesso art. 9 in relazione alla predisposizione delle graduatorie di merito regionali, prevedeva quanto segue in ordine alla determinazione dei punteggi:

<<1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. [...]>>.

Dunque, lo stesso Bando di concorso riconosceva che il punteggio sarebbe stato determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove sostenute e di quelli di cui alla valutazione dei titoli.

Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente si è vista riconoscere un punteggio parziale, privo della valutazione del titolo della laurea e del titolo sub A.1.2.

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle valutazioni della ricorrente.

	<i>PUNTEGGIO PARZIALE – RICONOSCIUTO DAL M.I.M.</i>
<i>Punteggio prova scritta</i>	<i>92</i>
<i>Punteggio prova orale</i>	<i>75</i>
<i>A.1.1. Abilitazione specifica</i>	<i>4,50</i>
<i>B.2.2.: Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento</i>	<i>2,50</i>
<i>B.2.3.: Idoneità in concorso per orchestra sinfonica “Luglio musicale Trapanese”</i>	<i>2,50</i>
<i>B.4.12: Certificazione C2 in Inglese</i>	<i>5,00</i>
<i>PUNTEGGIO TOTALE</i>	<i>181,50</i>

	<i>PUNTEGGIO SPETTANTE – NON RICONOSCIUTO DAL M.I.M.</i>
<i>Punteggio prova scritta</i>	<i>92</i>
<i>Punteggio prova orale</i>	<i>75</i>
<i>A.1.1. Titolo di Laurea</i>	<i>$p > 75: (p - 75)/2$ $(98 - 75)/2 = 11,50$</i>
<i>A.1.2. Abilitazione specifica conseguita all'estero</i>	<i>12,50</i>
<i>A.1.1. Abilitazione specifica</i>	<i>4,50</i>
<i>B.2.2.: Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento</i>	<i>2,50</i>
<i>B.2.3.: Idoneità in concorso per orchestra sinfonica “Luglio musicale Trapanese”</i>	<i>2,50</i>
<i>B.4.12: Certificazione C2 in Inglese</i>	<i>5,00</i>
<i>PUNTEGGIO TOTALE</i>	<i>205,50</i>

Si rammenta che la ricorrente è in possesso del titolo di Diploma di Clarinetto conseguito presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, conseguito con la votazione di 108/110 (cfr. doc. allegato).

Unitamente a tale titolo, la ricorrente indicava nella domanda di partecipazione il possesso

dell'abilitazione conseguita attraverso percorso di accesso selettivo all'estero, presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano, che veniva riconosciuto valevole dal M.I.M. in data 16.11.2023 (cfr. doc. allegato).

Non si comprendono le motivazioni in base alle quali il Ministero resistente abbia escluso la valutabilità dei predetti titoli per i quali, conformemente a quanto espresso nel D.M. n. 205/2023, la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio complessivo decisamente superiore.

Non sono tra l'altro note le motivazioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione a non valutare il detto titolo, se solo si considera che le FAQ pubblicate dal Ministero non possono superare il tenore di quanto prescritto dal Bando di concorso.

È dunque ben evidente che l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione del Bando di concorso, ha inserito ulteriori specifici requisiti, discriminando la posizione di tutti quei candidati che, come la ricorrente, ben confidavano nella corretta valutazione della Laurea e dell'abilitazione specifica conseguita all'estero attraverso un percorso selettivo riconosciuto in Italia (A.1.2.).

In ordine al riconoscimento del diritto a vedersi attribuito il punteggio spettante per il titolo di cui al punto A.1.2. si è già espresso il T.A.R. Campania, Napoli, in relazione alla non dissimile procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così affermando: <<[...] osserva il Collegio come, effettivamente, la mancata attribuzione, al ricorrente medesimo, di punti 12,50 per titoli, relativamente al punto A.1.2 della "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi", all. B al D.M. n. 326/2021 ("In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso (...) comporta l'attribuzione di ulteriori punti 12,50 (...)") si presenti come illegittima, difettando di una congrua motivazione e contrastando con i chiari indici interpretativi, posti in risalto nel suddetto arresto cautelare, che s'abbiano qui (anche perché non ulteriormente contrastati, da parte resistente) integralmente richiamati. A sostegno, può citarsi la sentenza della Sezione, n. 219/2018, pubblicata in data 12.01.2018, resa su fattispecie analoga, dalla cui parte motiva si trae il seguente ragionamento, conforme, nella sostanza, alle argomentazioni, sviluppate dal Tribunale nella presente fattispecie: "(...) Il ricorrente ha contestato il punteggio finale attribuitogli, in quanto nella valutazione dei titoli gli sono stati assegnati 4,2 punti in luogo degli 11,2 asseritamente spettanti in base alla documentazione dichiarata in sede di domanda e prodotta all'esito della prova orale. In particolare ha dichiarato di possedere: -Abilitazione TFA, da valutarsi punti 5 come da par. A.2.2 della Tabella A del D.M. 94/2016; (...). 9. Il collegio ritiene che la prospettazione del ricorrente sia corretta e che vadano riconosciuti gli ulteriori 7 punti in più secondo il seguente ragionamento. L'abilitazione/specializzazione viene valutata, in base al punteggio riportato e al percorso abilitativo frequentato, per un massimo di 10 punti. Alla valutazione del punteggio dell'abilitazione, si aggiungeranno 5 punti se il titolo è stato conseguito secondo uno dei seguenti

percorsi (diversi a seconda naturalmente dell'ordine e grado di scuola per cui si è abilitati): abilitazione specifica conseguita mediante la frequenza di percorsi tramite procedure selettive per la scuola secondaria e per la specializzazione per il sostegno (TFA e SISIS). Pertanto, il ricorrente avendo riportato il voto di 96/100 all'abilitazione conseguita mediante TFA (cfr. documenti allegati alla domanda di partecipazione) ottiene 4,2 punti $(96-75=21 \text{ diviso } 5)$ cui vanno aggiunti 5 punti del TFA per un totale di 9,2 da riconoscere al titolo di accesso (par. A.2.1. e A.2.2. della Tabella) (...)". Ne consegue, per tutti tali motivi, l'accoglimento del gravame e l'annullamento, in parte qua e nei limiti dell'interesse fatto valere in ricorso, dei provvedimenti in epigrafe, sub A) e B) (segnatamente, del decreto direttoriale sub B), che pubblicava la graduatoria in cui era stato parzialmente rettificato, in accoglimento, in parte qua, del reclamo, prodotto dal ricorrente, il punteggio per titoli, come inizialmente al medesimo attribuito, nella graduatoria, pubblicata con il decreto direttoriale, sub A)>> (cfr. Sentenza T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quarta, n. 4377/2023).

Non vi sono motivi validi per potersi discostare dall'orientamento espresso dal T.A.R. Campania tenuto conto che la ricorrente, al pari di quanto oggetto della sentenza sopra richiamata, ha subito la mancata valutazione del titolo sub A.1.2.), con conseguente privazione di un punteggio notevolmente più vantaggioso, il cui riconoscimento le avrebbe consentito di essere collocata tra i vincitori della procedura de qua.

Né tantomeno la ricorrente avrebbe potuto non inserire i predetti titoli, tenuto conto che l'art. 10, punto 5, lett. N), specificava espressamente ai candidati di dichiarare tutti i titoli posseduti.

Dunque, qualora la ricorrente non avesse inserito il detto titolo, sarebbe con certezza stata privata della attribuzione del relativo punteggio.

Pur tuttavia, la condotta del Ministero resistente è allo stesso modo ampiamente violativa delle disposizioni del bando di concorso.

Si precisa in ogni caso che la dichiarazione di titoli all'interno di una domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non può non essere presa in considerazione da una Pubblica Amministrazione che, dinanzi a titoli valutabili, deve in ogni caso procedere con la corretta attribuzione del punteggio come da disposizioni del relativo bando.

Sul punto si è espresso recentemente il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7807/2022, ha riconosciuto il diritto di alcuni candidati ad una procedura concorsuale indetta dal M.I.U.R. alla attribuzione dell'ulteriore punteggio loro spettante per tutti i titoli dichiarati.

Il pregiudizio patito dalla ricorrente è ben evidente, se solo si considera che la predetta avrebbe dovuto ottenere il legittimo punteggio di 38,50 per tutti i titoli posseduti e dichiarati (11,50 per la Laurea, 12,50 per l'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero e 14,50 per gli altri già riconosciuti), per complessivi 205,50, che le avrebbero consentito di collocarsi alle prime sei posizioni della graduatoria di merito de qua, con immissione in ruolo dal 01.09.2024.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DETERMINATA DALL'ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL TITOLO DI LAUREA (A.1.1.) E DEL TITOLO DI CUI AL PUNTO A.1.2. DELLA TABELLA DI CUI AL D.M. N. 205/23, PER LA C.D.C. "AC56" PER LA REGIONE LAZIO, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE M.I.M. N.2575 DEL 06.12.2023.

Il provvedimento con il quale il Ministero resistente ha proceduto alla parziale valutazione dei titoli della ricorrente, nonché i consequenziali decreti di approvazione della graduatoria di merito, risultano altamente lesivi del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente la quale, nonostante il possesso del titolo di laurea e dell'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero correttamente dichiarato nella domanda di partecipazione, ha assistito alla omessa valutazione dei predetti, con conseguente esclusione dal novero dei candidati vincitori alla detta procedura concorsuale.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha posto delle illegittime preclusioni non presenti all'interno del bando concorsuale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

La ricorrente è stata concretamente penalizzata in quanto, pur a fronte del possesso della Laurea e dell'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero, ha assistito alla omessa valutazione dei detti titoli, sulla base di presupposti che non trovano riscontro nel Bando né tantomeno nel Regolamento.

In tal modo la resistente Amministrazione ha leso il principio del legittimo affidamento sul quale la ricorrente confidava in virtù dei titoli di studio posseduti e dichiarati, nonché del positivo superamento della prova concorsuale, per effetto del quale sarebbe stata inserita nella graduatoria di merito con il punteggio complessivo di 205,50 punti.

Il collocamento della ricorrente con il detto punteggio, orientativamente alla posizione n. 3, le avrebbe consentito di essere immessa in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4

novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)"¹.

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che «Risolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(...) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013,

¹ Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

BélànéNagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa(Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione(provedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>> (Cfr. sentenza T.A.R. Veneto n. 725/2019).

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che: “La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo” (Cfr. sentenza T.A.R. Cagliari n. 70/2021).

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nella ricorrente dalla valutazione del titolo di laurea e dell'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero, per complessivi 24,00 punti è stata frustrata e disattesa dalla Amministrazione, la quale ha arbitrariamente omesso la corretta attribuzione del punteggio.

La discriminatoria preclusione introdotta dal Ministero resistente a seguito della pubblicazione del Bando ha cagionato un evidente pregiudizio in capo alla ricorrente la quale, dalla valutazione di tutti i titoli posseduti e dichiarati in domanda, si sarebbe con certezza collocata nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la classe di concorso “AC56” per la Regione Lazio con il punteggio di 205,50, tale da garantirle l'immissione in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.

^^

ISTANZA ISTRUTTORIA

Con la presente istanza si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa relativa agli atti e ai verbali con i quali ha decretato l'attribuzione del punteggio alla ricorrente, tenuto conto dell'indispensabilità della suddetta documentazione ai fini del presente giudizio.

^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Sig. Presidente della Repubblica accogliere il presente ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 11,50 per la Laurea (A.1.1.) e 12,50 per l'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero (A.1.2.), con conseguente riconoscimento di complessivi 205,50 punti e collocamento all'interno della graduatoria di merito tra i vincitori del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023, classe di concorso "AC56 - Clarinetto" per la Regione Lazio, alla posizione spettante in base al legittimo punteggio maturato.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, è soggetta al versamento del contributo unificato di € 650,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023;*
- 2. D.M. n. 205 del 26.10.2023 e allegato tabella valutazione titoli;*
- 3. Domanda di partecipazione;*
- 4. Diploma di Clarinetto;*
- 5. Attestato abilitazione "Master of Arts in Music Pedagogy, strumento Clarinetto";*
- 6. Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2364 del 16.11.2023;*
- 7. Prova scritta ricorrente;*
- 8. Esito prova orale;*
- 9. Valutazione titoli;*
- 10. Istanze di rettifica;*
- 11. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 10556 del 07.08.2024 e allegato;*
- 12. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58712 del 27.08.2024;*
- 13. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58714 del 27.08.2024;*
- 14. D.D.G. M.I.M.-U.S.R. Lazio prot. n. 1795 del 31.08.2024 e allegato;*
- 15. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 60021 del 31.08.2024 e allegato;*
- 16. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1886 del 06.09.2024;*
- 17. Scheda di valutazione Prof.ssa Maric Katarina.*

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.11.2024

Avv. Domenico Naso"

^^

Con atto di opposizione notificato tramite PEC in data 10.01.2025, il Ministero dell'Istruzione

e del Merito chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale (cfr. doc. 2: Atto di opposizione).

TUTTO CIÒ PREMESSO

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, si costituisce con il presente atto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte rassegnate nel ricorso straordinario, quivi trasposte e trascritte, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati.

^^

ISTANZA ISTRUTTORIA

Con la presente istanza si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa relativa agli atti e ai verbali con i quali ha decretato l'attribuzione del punteggio alla ricorrente, tenuto conto dell'indispensabilità della suddetta documentazione ai fini del presente giudizio.

^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma accogliere il presente ricorso straordinario ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 11,50 per la Laurea (A.1.1.) e 12,50 per l'abilitazione specifica conseguita mediante percorso selettivo di accesso all'estero (A.1.2.), con conseguente riconoscimento di complessivi 205,50 punti e collocamento all'interno della graduatoria di merito tra i vincitori del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023, classe di concorso "AC56 - Clarinetto" per la Regione Lazio, alla posizione spettante in base al legittimo punteggio maturato.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, è soggetta al versamento del contributo unificato di € 650,00.

Si depositano i seguenti documenti in copia.

- 1. Ricorso straordinario;*
- 2. Atto di opposizione al ricorso straordinario;*
- 3. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023;*

4. D.M. n. 205 del 26.10.2023 e allegato tabella valutazione titoli;
5. Domanda di partecipazione;
6. Diploma di Clarinetto;
7. Attestato abilitazione “Master of Arts in Music Pedagogy, strumento Clarinetto”;
8. Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2364 del 16.11.2023;
9. Prova scritta ricorrente;
10. Esito prova orale;
11. Valutazione titoli;
12. Istanze di rettifica;
13. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 10556 del 07.08.2024 e allegato;
14. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58712 del 27.08.2024;
15. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58714 del 27.08.2024;
16. D.D.G. M.I.M.-U.S.R. Lazio prot. n. 1795 del 31.08.2024 e allegato;
17. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 60021 del 31.08.2024 e allegato;
18. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1886 del 06.09.2024;
19. Scheda di valutazione Prof.ssa Maric Katarina.

Roma, 14.01.2025

Avv. Domenico Naso”

Il sottoscritto difensore di parte ricorrente, con il presente atto

CHIEDE

al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle predette indicazioni e degli atti di seguito allegati con decorrenza immediata e fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, e di rilasciare un attestato – da inviare alla PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org - nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, quale prova di avvenuta “notifica” ai potenziali controinteressati.

In particolare, si chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere alla pubblicazione integrale del ricorso, dell’Ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, n. 10862/2025 del 04.06.2025, dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si evidenzia, inoltre, che l’Ordinanza n. 10862/2025 del TAR del Lazio ha prescritto al Ministero che:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso il nome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata);

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allegano alla presente:

- 1) Ordinanza T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, n. 10862/2025;
- 2) Ricorso T.A.R. Lazio;
- 3) Elenco controinteressati;
- 4) Ricevuta bonifico bancario;
- 5) File denominato "RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf".

Restando in attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 06.06.2025

Firmato digitalmente

Avv. Domenico Naso